

Num: 1235 Anno: 2014 PG: 68459 Del: 30/04/2014 Fasc: 12.2.7.2/1/2014

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Piano di abbattimento del cinghiale in selezione negli Ambiti territoriali di caccia BO2 e BO3 e nelle Aziende faunistico venatorie della provincia di Bologna per la stagione venatoria 2014-2015.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

Decisione

1. Approva il piano di abbattimento del cinghiale in selezione negli Ambiti territoriali di caccia BO2 e BO3 e nelle Aziende faunistico venatorie della provincia di Bologna per la stagione venatoria 2014-2015, secondo i contingenti minimi descritti negli allegati n. 2 e 3 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Stabilisce il seguente calendario per il prelievo in selezione del cinghiale nella provincia di Bologna:
 - **dal 1° maggio al 30 settembre 2014** maschi e femmine di tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte¹;
 - **dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015** maschi e femmine di tutte le classi d'età.
3. Precisa che il prelievo in selezione del cinghiale potrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti in possesso del titolo di "cacciatore di ungulati con metodi selettivi"².
4. Stabilisce che, nel restante territorio non assegnato a gruppi di girata o a squadre di braccata, gli ATC BO2 e BO3 debbano consegnare ai cacciatori di selezione le fascette per il prelievo selettivo del cinghiale senza limiti numerici al piano di abbattimento³.
5. Precisa che il prelievo dovrà avvenire secondo le modalità fissate dal documento "Prelievo selettivo del cinghiale in provincia di Bologna" allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) nonché dai Regolamenti per il prelievo del cinghiale attraverso la caccia di selezione deliberati degli stessi ATC.
6. Si dà atto che gli orari convenzionali relativi al sorgere e al tramontare del sole per la stagione venatoria 2014-2015 sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1234 del 30 aprile 2014 e sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia di Bologna⁴.

¹ Per femmina adulta si intende un animale di 24 o più mesi.

² Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", art. 2 comma 1 lett c).

³ Si rinvia inoltre a quanto disposto nel Regolamento regionale n. 1/2008 art. 12 comma 3.

⁴ www.provincia.bologna.it ==> Aree tematiche ==> Caccia e pesca ==> Caccia ==> Calendario venatorio, oppure alla pagina <http://www.provincia.bologna.it/cacciapesca/Engine/RAServePG.php/P/251211140404>

Motivazione

La Legge quadro nazionale⁵, la Legge regionale⁶ e i Regolamenti regionali⁷ disciplinano la gestione venatoria degli ungulati demandando alle Province l'adozione dei piani di prelievo annuali.

Per quanto riguarda il prelievo in selezione del cinghiale, il calendario venatorio regionale⁸ lo consente a partire dal 15 aprile sino al 30 settembre per tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte e dopo questa data per tutte le classi d'età sino al 31 gennaio.

Si precisa che il territorio non assegnato a squadre o gruppi di girata è area di eradicazione nella quale è necessario consentire il maggior prelievo possibile coinvolgendo anche i cacciatori di selezione non iscritti ai gruppi di girata o squadre.

Viene allegato, oltre al piano di prelievo selettivo minimo del cinghiale nell'ATC BO2, ATC BO3 e Aziende faunistico venatorie (Allegati n. 2 e n. 3), un documento tecnico contenente le modalità relative al prelievo selettivo del cinghiale in provincia di Bologna (Allegato n. 1) con la precisazione che il prelievo negli ATC BO2 e BO3 dovrà avvenire anche secondo quanto indicato dai regolamenti per il prelievo del cinghiale attraverso la caccia di selezione adottati dagli stessi ATC.

Per l'adozione del presente provvedimento si è tenuto conto del Piano faunistico venatorio della Provincia di Bologna relativo al comparto degli ungulati e valido per il periodo 2014-2018⁹.

I criteri relativi al piano di prelievo oggetto del presente provvedimento sono stati illustrati alla Consulta faunistico venatoria provinciale nella seduta del 10 aprile 2014.

Il presente provvedimento è adottato in base ai poteri attribuiti al Dirigente dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dagli articoli 47 dello Statuto della Provincia di Bologna e 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento di Organizzazione.

Ricorso

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso¹⁰.

Bologna, data di redazione 30/04/2014

Il Dirigente responsabile
MAURA GUERRINI

⁵ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo Venatorio", art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria -.

⁶ Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" art. 56, comma 2 che dispone: "Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei Concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali".

⁷ Vedi nota n. 2.

⁸ Delibera di Giunta regionale n.325 del 07.04.2014 "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali."

⁹ Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna per il comparto ungulati 2014-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.73 del 16/12/2013.

¹⁰ Art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.